

Entrate: appello inammissibile senza prova di invio dell'atto al difensore del contribuente

Per la CTR Toscana (sentenza n. 1069/2020) la successiva costituzione in giudizio dell'appellato non ha effetto sanante.

Pubblicato il 11/01/2021



È inammissibile l'appello presentato dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione senza la prova di notifica dell'atto processuale inviato al difensore del contribuente.

Questo è quanto stabilito dalla C.T.R. della Toscana con la sentenza 15-28 dicembre 2020, n. 1069 (testo in calce).

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n. 1069/20, depositata il 28 dicembre, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dacché tale parte processuale, in sede di costituzione in giudizio del proprio fascicolo, *"non ha osservato quanto richiesto dagli artt. 53^[1] e 22 del D. Lgs. n° 546/92 a pena di inammissibilità dell'appello, in quanto non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell'atto di appello"*.

In buona sostanza, argomentano i giudici su tale questione di rito del tutto dirimente, *"non risulta la prova del rispetto del termine per la proposizione dell'appello, né del termine di trenta giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio"*.

La tesi difensiva del contribuente

Ebbene, l'appellato - all'interno delle memorie illustrative depositate prima della celebrazione dell'udienza da remoto - sollevava la richiamata questione pregiudiziale.

Sul punto, il contribuente delineava due distinti profili di inammissibilità dell'appello, ossia da un lato a) l'omesso deposito della notifica telematica dell'atto processuale e dall'altro b) la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante (art. 53, comma 2 - art. 22, comma 1 e 2, [D.Lgs. n. 546/92](#)), in quanto non emergeva - dal carteggio processuale - il *dies a quo* al fine di computare correttamente il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio.

a) inammissibilità dell'appello per omesso deposito della notifica telematica dell'atto di gravame; mancata prova circa la tempestività dell'impugnazione della sentenza

Il Legislatore, in punto di adempimenti successivi alla notifica dell'atto di appello stabilisce, rispettivamente all'art. 53, comma 2, D. Lgs. n° 546/92 (il quale rimanda espressamente all'art. 22), che il ricorrente/appellante, "*entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita [prova] della spedizione*" dell'atto notificato alla controparte.

La *ratio* del precetto è piuttosto lineare: è onere del ricorrente/appellante comprovare di aver tempestivamente proposto l'azione, ossia l'impugnazione della sentenza (art. 51, D. Lgs. n° 546/92).

Tale eccezione, essendo una questione attinente al rito, come recita il citato art. 22, comma 2, D. Lgs. n° 546/92, "*è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se parte resistente [appellata] si costituisce*".

A ben vedere, l'appellante, in sede di costituzione in giudizio del proprio fascicolo telematico (avvenuta in data 01.03.2019), ometteva di allegare la prova della notifica dell'appello, al fine di comprovare - oltre ogni ragionevole dubbio - la tempestiva impugnazione della sentenza della C.T.P. di Lucca, n. 338/18, depositata in data 05.07.2018.

Il termine ultimo per la notifica dell'appello era fissato nel termine del 05.02.2019.

Orbene, il contribuente osservava che sia dall'elenco dei documenti indicati nell'appello, che nel riepilogo del fascicolo telematico dell'appellante mancava la prova documentale circa la data esatta (*rectius*: ufficiale) in cui l'A.d.R. avrebbe promosso l'appello, ossia la data dell'effettiva notifica del proprio atto di gravame alla casella PEC del difensore del contribuente.

Tale situazione di fatto non contestabile, in virtù delle norme menzionate, determinava, secondo il pensiero dell'appellato - *sine dubio* - l'inammissibilità dell'appello senza alcuna opzione di sanatoria.

Come anticipato in precedenza, l'inammissibilità sussiste anche in caso di costituzione della controparte, poiché l'appellante, in ossequio alla liturgia processuale, non dimostrava di aver impugnato tempestivamente la sentenza.

In breve, dalla visione del fascicolo processuale, era ignota la data di notifica dell'appello.

In media res, la Corte di Cassazione, SS. UU. n. 12452/2017 ha stabilito che, "ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello)" è necessario il documento ufficiale di trasmissione dell'atto alla controparte.

Ebbene, "in loro mancanza" emerge "la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica".

Nel caso odierno, nell'appello (non in punto della prova di notifica dello stesso, del tutto assente) l'A.d.R. - *motu proprio* - indicava la data del 22.01.2019 (collocata in calce al proprio atto di gravame).

Tuttavia, in esecuzione al principio espresso dalla S.C. a Sezioni Unite, giammai "la mera scritturazione dattilografica" avrebbe sostituito la prova di invio ufficiale dell'appello, non depositata da parte dell'Ente della Riscossione, al momento della costituzione in giudizio telematica^[2].

b) Inammissibilità dell'appello per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante (art. 53, comma 2 - art. 22, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 546/92).

Sempre in via pregiudiziale di rito, l'appellato - in via subordinata - chiedeva l'inammissibilità dell'appello anche per la tardiva costituzione in giudizio, avvenuta in data 01.03.2019.

In effetti, l'art. 53, comma 2, cit., il quale richiama espressamente l'art. 22, prevede che l'appellante, *"entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita, nella segreteria della Commissione Tributaria adita"*, i documenti processuali, ossia l'atto di appello, la prova della notifica (vedi punto precedente) e quanto indicato nella narrativa del gravame.

In breve, laddove l'appellante abbia depositato il fascicolo presso la C.T.R. oltre il termine di 30 giorni, l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile.

Se il *dies a quo* del termine in commento è cristallizzato nella data del 22.01.2019 (l'unica data rinvenibile nell'atto di appello dell'Ente della Riscossione), la costituzione in giudizio spirava il 21.02.2019; invece, l'appellante provvedeva ad effettuare detto incombenza il 01.03.2019, quindi tardivamente rispetto alle regole vigenti.

A ben vedere, anche dinanzi a detta violazione, il contribuente chiedeva l'inammissibilità dell'appello; tale situazione permaneva - concludeva l'appellato - indipendentemente dalla costituzione in giudizio della controparte, sulla scorta dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. n° 546/92^[3].

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva quindi la doglianza di pregiudiziale di rito sollevata dal contribuente, dichiarando l'inammissibilità dell'appello presentato dall'Agenzia della Riscossione e condannando la soccombente al pagamento delle spese legali.

Segnatamente, il Collegio di secondo grado osservava che *"per espressa previsione dell'art. 22 e dell'art. 53, l'inammissibilità non è neppure sanata dalla costituzione dell'appellato"*.

In effetti, sotto il profilo normativo, il vigente sistema stabilisce (all'art. 53, comma 2, nonché all'art. 22 cit.), che il ricorrente/appellante, *"entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita [prova] della spedizione"* dell'atto notificato alla controparte.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 9169/11, menzionata dal Collegio toscano nella pronuncia in commento, ha stabilito che *"l'obbligo di depositare copia dell'appello è infatti imposto dal D. Lgs. n° 546/92 art. 53, comma 2, ultimo periodo, a pena di inammissibilità"* pertanto è da escludere *"che possa assumere alcun rilievo, in funzione di superamento del vizio, l'atteggiamento della controparte, poiché, allorquando il Legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l'atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo"*.

[CTR TOSCANA, SENTENZA N. 1069/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

[1] L'art. 53, comma 2, D. Lgs. n° 546/92 prevede che *"il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, comma 1 e 2 [...] e deve essere depositato a norma dell'art. 22, comma 1, 2, 3"*.

[2] La corretta interpretazione normativa offerta dalle Sezioni Unite è stata ribadita anche da successive ordinanze; a titolo esemplificativo si veda la n° 23526/19: in quella fattispecie era stato dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate *"per l'omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell'atto di appello che non consentiva di verificare la tempestività della sua costituzione in*

giudizio", in violazione "dell'art. 53, comma 2, D. Lgs. n° 546/92, in combinato disposto dell'art. 22 stesso D. Lgs." (ex multis Cass. n° 10322/19, n° 7953/19, n° 9182/19).

[3] *Il comma 2 prevede infatti che "l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce".*

(da www.altalex.com)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TOSCANA

SEZIONE 6

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 405/2019

UDIENZA DEL

15/12/2020 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAPPALARDO	FRANCESCO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	ANTONINO MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>	RINALDI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

1069 / 2020

PRONUNCIATA IL:

15.12.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28.12.2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEGRETERIA
Caterina Savanella

M. Colucci

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 405/2019
depositato il 01/03/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 338/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LUCCA
contro:

difeso da:
MARRUCCI AVV. FEDERICO
VIALE CARLO DEL PRETE 719 55100 LUCCA

proposto dall'appellante:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LUCCA
. 55100 LUCCA LU

Atti impugnati:
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220060012997855000 IRPEF-ALTRO 2003
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220070000243700000 IRPEF-ALTRO
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220070000243700000 RADIODIFFUSIONI
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220070008846200000 IRPEF-ALTRO
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220070013596371000 IRPEF-ALTRO
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220110020954118000 IRPEF-ALTRO
ESTRATTO DI RUOLO n° 06220170004111102000 BOLLO



Svolgimento del processo

ha impugnato gli estratti di ruolo e le cartelle sottostanti deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'assenza di instaurazione del contraddittorio, la carenza di motivazione e documentale e la prescrizione quinquennale.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento di un'eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria illustrativa depositata in data 31 maggio 2018, ha ritenuto l'irregolarità della notifica delle cartelle notificate, avvalendosi di poste private, nella fattispecie "Snem spa", il che comporta la inesistenza della notifica, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 13855 del 2018.

Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione deducendo che:

1. Le cartelle sono state notificate regolarmente a mezzo di messo notificatore, in larga parte mediante consegna al diretto interessato. La SNEM s.p.a. è una società che gestisce, per conto dell'agente della riscossione e di varie altre amministrazioni pubbliche e parastatali, gli archivi documentali. Ciò comporta la inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
2. La CTP non ha considerato che successivamente alle cartelle ma ben prima dell'acquisizione, da parte del medesimo, degli estratti di ruolo, sono stati notificate varie intimazioni di pagamento, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo per in quanto tardiva.
3. Sono inammissibili le memorie illustrative depositate in primo grado con le quali è stata eccepita l'inesistenza delle notifiche, in quanto asseritamente effettuate mediante vettore privato. Esso costituisce un motivo aggiunto di ricorso, dipendente dall'avvenuto deposito della documentazione da parte della resistente Agenzia, e non anche una "mera illustrazione" dei motivi di ricorso introdotti in precedenza. Pertanto avrebbe dovuto essere proposto con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. 546/92 (rispettando il termine di sessanta giorni) e non già per il tramite delle memorie illustrative di cui all'art. 32 del medesimo decreto.

Si è costituito
in particolare che:

resistendo all'appello e deducendo

- Il motivo proposto dall'appellante secondo cui la SNEM s.p.a. avrebbe solo il compito di gestire esclusivamente "l'archiviazione ottica, cartacea e la conservazione sostitutiva" per conto dell'Ente della Riscossione costituisce un motivo nuovo ex art. 57, comma 1, D. Lgs. n° 546/92, inammissibile nel presente grado di giudizio, dato che l'Ufficio non ha avanzato alcuna eccezione nel precedente grado di giudizio in merito alla questione della non appartenenza della società "Snem S.p.a." ad un vettore di poste privato.
- La documentazione prodotta circa il ruolo della SNEM è priva di qualsivoglia valore probatorio, non potendosi attribuire alla stessa data certa e trattandosi di un mero estratto, tale da non garantire la genuinità.
- Le memorie illustrative ex art. 32, comma 1, D. Lgs. n° 546/92, non hanno comportato alcun ampliamento del "*thema decidendum*", atteso che nel ricorso introduttivo era stata dedotta l'inesistenza della notifica delle cartelle.
- La notifica delle cartelle è stata effettuata dal messo notificatore (), il quale ha svolto la propria mansione all'interno di una società di posta privata.

- La notifica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, pignoramento etc.) costituisce elemento irrilevante, laddove "a monte" emerga un vizio di notifica della cartella esattoriale o avviso di accertamento (v. Cass. S.U. n° 19704/15)
- Per le cartelle consegnate a persona diversa dal destinatario la notifica è nulla perché la raccomandata informativa è stata spedita con raccomandata semplice mentre, la Cassazione ha affermato che, in materia di notifica ex art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73 – art. 7, comma 6, L. 890/82, è necessario, ai fini del perfezionamento notificatorio, *"l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione"* (v. Cass. n° 2868/17, 17235/18, 3732/2019).
- Per la cartella di pagamento n° 06220170004111102 notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. manca la prova del rispetto di tutte le formalità richieste dalla norma, tra cui l'affissione avviso del deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta della residenza del contribuente e la successiva notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
- I crediti sono prescritti per maturazione della prescrizione quinquennale.

L'appellato ha poi insistito nel disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica delle cartelle e degli avvisi di ricevimento, in quanto mancanti di attestazione di conformità all'originale ed in parte scarsamente leggibili, chiedendo che questa Commissione ordini la produzione degli originali, in mancanza dei quali deve escludersi la rilevanza probatoria delle fotocopie.

Entrambe le parti hanno presentato memorie aggiuntive. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché l'appellante non ha depositato copia della notifica dell'appello. Oltretutto non essendo nota la data di notifica dell'appello, non è possibile verificare il rispetto del termine di trenta giorni per la costituzione. Ove si debba fare riferimento alla data indicata nell'atto di appello (22 gennaio 2019) la costituzione sarebbe tardiva in quanto avvenuta in data 1 marzo 2019, con conseguente inammissibilità dell'appello, non sanata per previsione normativa dalla costituzione dell'appellato.

Motivi della decisione

E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'appellante non ha osservato quanto richiesto dagli artt. 53 e 22 D.Lvo 546/1992 a pena di inammissibilità dell'appello in quanto non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell'atto d'appello. Così non risulta la prova del rispetto del termine per la proposizione dell'appello né del termine di trenta giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio. Ove si volesse fare riferimento alla data del 22 gennaio 2019 indicata nell'atto di appello, la costituzione in giudizio sarebbe tardiva in quanto effettuata il 1 marzo 2019.

Non sono fondate le argomentazioni prospettate nella memoria di replica presentata dall' Ufficio. Per espressa previsione dell'art. 22, richiamato dall'art. 55, l'inammissibilità non è neppure sanata dalla costituzione dell'appellato. E' pertanto irrilevante che l'appellata abbia indicato nell'atto di costituzione la data di notifica dell'appello nel 1.2.2019. In senso conforme vi è giurisprudenza di legittimità. La Cassazione con la sentenza 20743 del 6.10.2010 ha affermato che non può attribuirsi efficacia sanante al deposito di note difensive effettuato dalla parte. Con la sentenza n. 9169 del 21.4.2011 la Cassazione ha escluso che possa darsi rilievo sanante *"alla condotta silente od acquiescente dell'appellato"*. In quest' ultima sentenza si legge: *"È infine privo di pregio il rilievo concernente la sanabilità della "irregolarità" in forza della costituzione dell'appellato, per il "raggiungimento dello scopo". L'obbligo di depositare copia dell'appello è infatti*

imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ultimo periodo, a pena di inammissibilità. L'espressa previsione di un obbligo o di un adempimento o di un requisito "a pena di inammissibilità palese non solo che l'interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d'ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall'espressione preliminare evocativa della sanzione "a pena di"), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l'atteggiamento della controparte, poiché, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l'atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l'espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l'esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore" (Cass. n. 16002 del 2007).>>

Non è in contrasto la sentenza richiamata dall' Agenzia che attiene alla diversa questione relativa al mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata di ricezione, essendo però stati depositati gli altri atti relativi alla notifica dell'atto a mezzo posta.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'appello. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in € 1.500 oltre IVA ed accessori.

Firenze, 15 dicembre 2020

Il Presidente estensore

Francesco Papafalardo

